

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE  
DEL 9 NOVEMBRE 1977 <sup>1</sup>

**Nachi Fujikoshi Corporation ed altri  
contro Consiglio delle Comunità europee**

Causa 121/77 R

Nel procedimento 121/77 R

1. NACHI FUJIKOSHI CORPORATION, con sede in Tokio, in persona del suo presidente, sig. Toshio Takamatsu,
2. NACHI (DEUTSCHLAND) GMBH, con sede in Düsseldorf, in persona del suo amministratore, sig. Masao Tomita,
3. NACHI (UK) LTD., con sede in Birmingham, in persona del suo amministratore sig. Minoru Yoshida,

tutte con l'avvocato dr. Lothar Nagel, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sig.ra Danielle d'Huart, 11 A, Boulevard Prince Henri,

richiedenti,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico, sig. Peter Brückner, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Van den Houten, Banca europea per gl'investimenti, place de Metz,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

<sup>1</sup> - Lingua processuale: il tedesco.

## ORDINANZA

## In fatto

1. L'art. 15, n. 1, a), del regolamento (CEE) del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1968, n. L 93, pag. 1) stabilisce quanto segue:

«Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quando vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gl'interessi della Comunità esigono un'azione immediata, la Commissione ...:

— determina, ... a titolo di diritto antidumping, provvisorio, l'ammontare da garantire, la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17;

— ...

— stabilisce che l'immissione in consumo di tali prodotti nella Comunità dev'essere subordinata alla prestazione di una garanzia dell'ammontare di cui sopra.»

Basandosi in particolare su detto articolo, la Commissione delle Comunità europee, con regolamento (CEE) 4 febbraio 1977, n. 261 (GU n. L 34, pag. 60): istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % sui cuscinetti a sfere, sui cuscinetti a rulli conici e sulle parti a pezzi staccati di detti due tipi di cuscinetti, originari del Giappone. Stabiliva che l'immissione al consumo di dette merci era subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Col regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1), il dazio provvisorio veniva prorogato per un periodo di non oltre tre mesi. Il

regolamento si applicava «fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che emanasse provvedimenti definitivi, ma al più tardi fino alla scadenza di un periodo di tre mesi che iniziava il 5 maggio 1977».

I provvedimenti definitivi di cui trattasi venivano adottati con regolamento (CEE) del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU n. L 196, pag. 1), che entrava in vigore il 4 agosto 1977. Detto regolamento:

— Istituiva un dazio antidumping definitivo del 15 % sui cuscinetti a sfere e sui cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (art. 1, n. 1).

— Sospendeva, a determinate condizioni, l'applicazione di detto dazio (art. 1, n. 2).

— Disponeva che gl'importi garantiti come dazio provvisorio a norma dei regolamenti n. 261/77 e n. 944/77 e riguardanti le merci prodotte ed esportate — fra l'altro — dalla Nachi Fujikoshi Corporation (in prosieguo designata «Nachi» «venissero definitivamente incamerati, sempreché non eccedessero il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè il 15 % (art. 3).

L'affiliata tedesca della Nachi, Nachi (Deutschland) GmbH, il 29 agosto 1977 versava alle autorità doganali l'intero importo dovuto dalla Nachi, a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, per le importazioni in Germania. Le garanzie da essa in precedenza prestate si estinguevano.

L'affiliata britannica della Nachi, Nachi (UK) Ltd., nel settembre 1977 versava alle autorità doganali britanniche una piccola parte della somma dovuta dalla Nachi, a norma del detto articolo, per le importa-

zioni nel Regno Unito; per il saldo prestava garanzia bancaria.

2. a) Con ricorso contro il Consiglio, pervenuto nella cancelleria di questa Corte il 10 ottobre 1977, la Nachi e le soprammenzionate affiliate chiedevano l'annullamento del regolamento n. 1778/77 o, in subordine, del suo art. 3 (causa 121/77). Nell'atto introduttivo esse espongono particolareggiatamente il perché ritengono che detto regolamento sia in contrasto col diritto comunitario. Esse deducono in particolare che è ingiustificata la disposizione, contenuta nell'art. 3 del regolamento secondo la quale le somme versate come garanzia vengono incamerate definitivamente, in quanto la Nachi si è impegnata nei confronti della Commissione ad alzare i prezzi e la Commissione ha accettato l'impegno (undertaking).

b) Il 12 ottobre 1977 la Nachi e le sue affiliate hanno chiesto alla Corte, a norma dell'art. 83, § 1, del regolamento di procedura, l'adozione di un provvedimento provvisorio. Le conclusioni — modificate con memorie pervenute in cancelleria il 24 e il 25 ottobre 1977 — sono in sostanza, nella loro ultima versione, che la Corte voglia:

- ordinare che le somme già versate vanno restituite, eventualmente contro prestazione di una corrispondente garanzia bancaria;
- sospendere l'esecuzione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 per quanto riguarda il debito residuo, qualora sia già stata prestata garanzia.

A sostegno le richiedenti si richiamano al contenuto dell'atto introduttivo della causa 121/77. Esse deducono inoltre che, se non venisse adottato l'istato provvedimento, esse subirebbero un danno rilevante, giacché — come espongono fornendo delle cifre — gli interessi mensili ch'esse dovrebbero versare per un credito bancario corrispondente alle somme dovute sarebbero molto più elevati della spesa mensile per la garanzia bancaria di pari importo.

Il Consiglio ha depositato due memorie, pervenute in cancelleria il 19 ottobre e il 4 novembre 1977. Le sue deduzioni si possono così riassumere:

Per quanto riguarda le somme non ancora versate dalle richiedenti, il Consiglio si rimette alla Corte. Esso si richiama in proposito alle ordinanze del presidente della Corte 14 ottobre 1977, nei procedimenti 113/77 R e 113/77 R-Int., e 20 ottobre 1977, nel procedimento 119/77 R. Con dette ordinanze è stata sospesa l'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 nei confronti delle società giapponesi — del pari colpite da detta disposizione — NTN Toyo Bearing Co. Ltd. (procedimenti 113/77 R e 113/77 R-Int.) e Nippon Seiko K.K. (procedimento 119/77 R) nonché delle loro affiliate europee, per quanto riguarda le somme dovute a norma di detto articolo ma non ancora versate, purché e finché queste società continuino a dare garanzia per le somme stesse.

Per quanto riguarda la restituzione delle somme già versate, le conclusioni vanno disattese. In caso contrario verrebbe leso il principio di cui all'art. 185 del trattato CEE, secondo il quale gli atti delle istituzioni comunitarie sono validi finché la Corte non li abbia annullati. Con giurisprudenza costante la Corte ha respinto le istanze di provvedimenti provvisori che andassero oltre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento controverso. A parte ciò, le richiedenti avrebbero potuto proporre ricorso e chiedere la sospensione dell'esecuzione del regolamento n. 1778/77 già prima di pagare. Esse non hanno poi dimostrato che subirebbero un danno grave e irreparabile, qualora le somme da esse versate non fossero loro restituite fino alla sentenza nella causa principale. In relazione al fatturato mensile delle richiedenti, gli eventuali oneri per interessi vanno considerati irrilevanti. Infine, le somme di cui trattasi non sono proporzionate ai provvedimenti che si renderebbero necessari qualora venisse ordinata la restituzione.

## In diritto

- 1 Il Consiglio non contesta che le richiedenti, in caso di reiezione della loro domanda, subirebbero l'ulteriore onere da esse allegato. Nel presente procedimento non è stato possibile accertare se, in caso di vittoria nella causa principale delle attuali richiedenti, detta spesa potrebbe essere rifiuta. Tenuto conto della probabile durata della causa principale, le spese dell'entità indicata dalle richiedenti non possono essere considerate irrilevanti.
- 2 Si deve tuttavia distinguere la parte già versata delle somme dovute da quella non ancora versata.
- 3 Per quanto riguarda la parte non ancora versata dalla richiedente Nachi (U.K.) Ltd., il Consiglio non è stato in grado di dimostrare che l'adozione del richiesto provvedimento provvisorio recherebbe un danno rilevante alla Comunità economica europea qualora la richiedente tenesse ferme le attuali garanzie per un importo corrispondente. Circa la menzionata parte dell'importo si deve inoltre considerare, a favore di detta richiedente, che nelle ordinanze 14 e 20 ottobre 1977 (procedimenti 113/77 R e 113/77 R-Int. nonché 119/77 R) il presidente della Corte ha già accolto analoga richiesta.
- 4 Riguardo alle somme già versate dalla Nachi (UK) Ltd. e Nachi (Deutschland) GmbH si deve invece ritenere che l'eventuale ordine di restituzione andrebbe oltre la sospensione dell'esecuzione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77. L'esecuzione ha infatti già avuto luogo, a questo riguardo. Oltracciò, l'onere per l'erario derivante dall'ordine di restituzione è più importante dello svantaggio che possono subire le richiedenti in caso di reiezione della loro richiesta. Infine si deve considerare che le richiedenti avrebbero potuto, prima di pagare, proporre ricorso e chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77.
- 5 Con ciò, le richiedenti hanno addotto circostanze che motivano l'urgenza e svolto argomenti di fatto e di diritto che giustifichino *prima facie* l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto (art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte) solo per quanto riguarda l'importo dovuto, ma non ancora versato, dalla Nachi (UK) Ltd. L'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 nei confronti della Nachi (UK) Ltd. va quindi sospesa per detto importo fino alla sentenza finale nella causa Nachi e altri contro Consiglio

(causa 121/77), purché e finché questa società continui a prestare garanzia per l'adempimento della sua obbligazione per l'importo stesso. Vanno invece respinte le conclusioni miranti alla restituzione delle somme già versate dalla Nachi (UK) Ltd. e dalla Nachi (Deutschland) GmbH.

- 6 Sulle spese si provvederà nella sentenza finale nella causa 121/77.

Per questi motivi,

Il presidente,

pronunziandosi in via provvisoria, così provvede:

- 1° L'applicazione nei confronti della richiedente Nachi (UK) Ltd. dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1778/77 è sospesa fino alla sentenza finale nella causa Nachi e altri contro Consiglio (causa 121/77) per quanto riguarda la somma dovuta dalla Nachi (UK) Ltd. a norma di detto articolo ma non ancora versata, purché e finché detta società dia garanzia per l'adempimento della sua obbligazione per detta somma.
- 2° Le restanti conclusioni sono respinte.
- 3° Sulle spese si provvederà nella sentenza finale nella causa Nachi e altri contro Consiglio (causa 121/77).

Lussemburgo, 9 novembre 1977.

Il cancelliere  
A. Van Houtte

Il presidente  
H. Kutscher